



SENT. N. 28/25

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al nr. **23953** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di una pluralità di convenuti, tra i quali:

D.T.P., nato a *omissis* il *omissis* e residente

ad **omissis**, Frazione **omissis**, cod. fisc.

omissis, in proprio, elettivamente domiciliato ai fini del

presente giudizio, in forza di procura speciale alle liti del 19 dicembre 2023

presso lo studio degli avvocati Rosario Scalise e Giovanni Borney del Foro di

Aosta in Saint Christophe, località La Maladière 90, PEC:

avvrosarioscalise@puntopec.it e avvgiovanniborney@cnfpec.it:

Uditi, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, il Relatore Consigliere

Giuseppe Maria Mezzapesa, la difesa del convenuto e il Pubblico Ministero

contabile, nella persona del Vice Procuratore Generale Alessandro Napoli;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

PREMESSO

1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio la B. S.p.A., in

fallimento, nonché, in proprio, i signori G.L., D.T.P.

e Z.N., per ottenere la condanna degli stessi al pagamento della

somma complessiva di euro 170.292,44 in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per

essa, della Regione Piemonte.

Il danno erariale prospettato sarebbe derivato dall'omessa rendicontazione e

dalla mancata restituzione dell'importo della provvidenza regionale,

indebitamente fruita.

Si tratterebbe, nella specie, del finanziamento "Supporto a progetti di

investimento e sviluppo delle PMI piemontesi mediante l'utilizzo di fondi BEI

(contratto "Regione Piemonte Loan for Sme's"), approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 343 del 7 agosto 2013.

Finpiemonte S.p.A., in data 9 gennaio 2014, a seguito del parere positivo del

Comitato Tecnico di Valutazione, nonché della delibera positiva della banca

co-finanziatrice, concedeva all'impresa in parola un finanziamento

complessivo pari ad euro 350.000,00, dei quali euro 245.000,00 (pari al 70%)

con risorse BEI (c.d. "provvista agevolata") e per la restante parte (30%) con

fondi bancari.

In data 2 maggio 2017, verificata la mancata presentazione della

rendicontazione finale di spesa nei termini previsti, nonché il mancato rispetto

dell'obbligo di restituzione delle rate previste dal finanziamento concesso,

Finpiemonte S.p.A. dava avvio ad un apposito procedimento di revoca del

finanziamento, poi concluso con l'atto finale di revoca in data 27 luglio 2017, con la quale veniva, altresì, intimata all'impresa la restituzione della somma quantificata pari a complessivi euro 170.292,44 così suddivisa: euro 134.750,00 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi BEI (quota capitale) ed euro 35.542,44 a titolo di oneri di agevolazione.

2. Il convenuto D.T.P. ha formulato, con istanza volta ad acquisire il parere della Procura contabile, richiesta di ammissione al rito abbreviato, offrendo il pagamento, di euro 6.142,48 (seimilacentoquarantadue/48), tenendo conto dell'importo del danno (euro 12.264,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria) contestatogli, in via subordinata, dalla Procura regionale.

Al riguardo va precisato che, in via principale, in ragione della assunta connotazione dolosa, nonché dell'indebita fruizione della pubblica provvidenza da parte dei beneficiari, la Procura ha citato tutti, in via solidale, per l'intero.

In subordine, la Procura ha tuttavia ritenuto addebitabile a ciascun convenuto, in solido con la persona giuridica (nonché, anche in solido tra loro, per il periodo connotato da prerogative gestorie collegiali), un importo proporzionalmente pari alla durata all'arco temporale di esercizio dei poteri di amministrazione.

L'istante avrebbe operato in un arco temporale di 254 gg. (dal 18.9.2015 al 29.5.2016) quando le prerogative gestorie erano in capo al C.d.A. composto da G.L., in qualità di Presidente, D.T.P., in qualità di

Vice-Presidente e Z.N., in qualità di Consigliere. Nei periodi

precedenti e successivi, rispettivamente di 442 gg e di 470 gg, le prerogative gestorie sarebbero state in capo al solo Amministratore unico Z.N..

Per il periodo che ha interessato l'istante, per la Procura, l'importo

	proporzionalmente addebitabile sarebbe, dunque, pari ad euro 36.794,84,	
	integralmente a carico di ciascuno dei convenuti, quali componenti p.t. del	
	C.d.A. (G.L., D.T.P. e Z.N.), in solido tra	
	loro nonché con la B. S.p.a., o quantomeno pari ad euro 12.264,95 a	
	carico di ciascuno in solido con la B. S.p.a.	
	Ed è facendo riferimento a tale ultimo importo che il convenuto D.T. ha	
	formulato la propria istanza di pagamento per la somma di euro 6.142,48 euro,	
	che assume corrispondente al 50% della richiesta risarcitoria azionata dalla	
	Procura contabile.	
	3. La Procura, in data 16 ottobre 2024, ha rilasciato il proprio parere,	
	concordando sia sull' <i>an</i> che sul <i>quantum</i> proposto.	
	4. Fissata la Udienza camerale per la decisione sull'istanza di rito abbreviato in	
	data 11 dicembre 2024, il Collegio ha adottato il Decreto nr. 21/2024,	
	depositato in data 18 dicembre 2024, con il quale è stata accolta l'istanza in	
	parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento della	
	somma di euro 6.142,48 (seimilacentoquarantadue/48), entro il termine	
	perentorio di 30 giorni.	
	5. Nella camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno confermato	
	l'avvenuto pagamento soddisfacitivo dell'importo individuato nel Decreto sopra	
	indicato, nella misura di euro 6.142,48 (seimilacentoquarantadue/48).	
	Al riguardo, giova evidenziare che è stata depositata documentazione attestante	
	il tempestivo pagamento, nonché quietanza di riversamento a favore della	
	Regione Piemonte per la suddetta somma.	
	Tanto premesso in fatto;	
	CONSIDERATO	
	- pag. 4 di 6 -	

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 27/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente